
CITTA' DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE

**DISCIPLINA DELL'ALBO DEGLI ESERCIZI STORICI TRADIZIONALI
DEL COMUNE DI AOSTA**
In attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 01/07/2004

Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 29 aprile 2005

**ARTICOLO 1
PRINCIPI E FINALITA'**

Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in attuazione dei programmi di sviluppo economico del proprio territorio ed in coerenza con i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, delle norme regionali e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 01 luglio 2004 recante "disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie e grandi strutture di vendita -programmazione urbanistica- commerciale" - d'ora in avanti deliberazione del Consiglio Comunale - le cui norme si devono intendere qui integralmente richiamate, il Comune di Aosta, al fine di valorizzare i negozi localizzati sul territorio comunale con forti tradizioni storico-culturali, nonché di incentivare il recupero del tessuto antico e di agevolare la razionalizzazione delle aziende per la tutela e il mantenimento di locali e arredi in cui si svolgono attività tipiche e tradizionali che caratterizzano il tessuto economico della città, istituisce un Albo degli esercizi commerciali al minuto in sede fissa, delle attività artigianali, delle attività alberghiere e dei pubblici esercizi e che per semplicità di identificazione, vengono definiti in via generale "esercizi storici tradizionali".

Per le ragioni anzidette, gli esercizi di cui al comma 1, ancorché di proprietà privata e non sottoposti ai vincoli propri dei beni culturali, sono considerati come un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della Città di Aosta e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela.

Le finalità di cui al precedente comma 1 possono essere perseguite, oltre che attraverso il presente atto, anche con iniziative promozionali di vario genere, da organizzare, preferibilmente, di concerto con le organizzazioni di categoria e/o con quelle a tutela dei consumatori.

Le norme del presente atto si coordinano anche con le disposizioni regionali in materia di riconoscimento dei negozi di qualità ed in particolar modo con la legge regionale 10 agosto 2004, n. 15.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente atto si applicano alle seguenti classi di attività:

- a) esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di minore dimensione;
- b) esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) esercizi ricettivi;
- d) laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purché siano aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di servizi. Sono escluse le attività di preparazione di prodotti alimentari non tipici valdostani (quali a titolo puramente esplicativo attività di gelateria artigianale, preparazione e vendita di pizza, crêperie, gastronomia, rosticceria, panificio, preparazione di pasta fresca) delle attività dirette alla persona (quali a titolo puramente esplicativo ottico, parrucchiere, estetista, centro abbronzante, attività di tatuaggio e piercing, palestre, lavanderia, toelettatura di animali), delle attività dirette ad altri utilizzatori professionali (quali a titolo puramente esplicativo arti grafiche, eliografia) o qualunque attività di riparazione.

ARTICOLO 3 ALBO DEGLI ESERCIZI STORICI TRADIZIONALI

Presso il Comune di Aosta è istituito l'Albo permanente degli "esercizi storici tradizionali", in cui gli stessi sono iscritti, su domanda del titolare da presentare secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.

Il Comune rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Albo apposito attestato, nel quale è specificata anche la classe e la categoria per la quale è stata rilasciata l'iscrizione, fra quelle individuate di cui all'articolo 6 del presente atto.

ARTICOLO 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI STORICI TRADIZIONALI

Il Comune di Aosta provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione degli "esercizi storici tradizionali", attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo. Un primo elenco di esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di "esercizio storico tradizionale" è comunque individuato, in sede di istituzione dell'Albo, dalla Commissione comunale di cui al successivo articolo 8. Il Comune può comunque procedere a:

- rilevazioni dirette, promosse d'ufficio, ed effettuate avvalendosi anche del personale della Polizia Municipale;
- acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.

Per gli esercizi per i quali vengano rilevate, attraverso gli strumenti di cui ai commi precedenti, le caratteristiche degli esercizi storici tradizionali, il Comune informa i titolari sulla opportunità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche.

Le imprese che hanno ottenuto il contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 sono iscritte di diritto nell'Albo secondo la classe e la categoria di appartenenza.

ARTICOLO 5 STATUS DEGLI ESERCIZI STORICI TRADIZIONALI

Lo status di "esercizio storico tradizionale" è riconosciuto alle aziende iscritte all'Albo e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste.

Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento; pertanto, tale status è attribuito, anche su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a che questi ultimi permangono.

Lo status di "esercizio storico tradizionale" costituisce un vincolo di mantenimento dei requisiti che hanno costituito l'iscrizione all'albo stesso.

ARTICOLO 6 SEZIONI DELL'ALBO

Ai fine del presente atto, l'albo sarà ripartito e suddiviso in quattro classi con riferimento alla natura dell'attività (commerciale, artigianale, alberghiera e pubblici esercizi) e ogni classe sarà suddivisa in:

CATEGORIA 1A ESERCIZI DI RILEVANTE VALORE STORICO-CULTURALE
intendendosi:

- a) per "tradizione storico - culturale" un insieme di elementi, evidenti in modo considerevole, che renda immediatamente riconducibile, nel comune sentire l'esercizio stesso al contesto territoriale e/o culturale valdostano;
- b) b) per "attività tipiche e tradizionali" si deve intendere tutto ciò che è riconducibile alle tradizioni produttive valdostane e in particolare per le produzioni artigianali si fa

riferimento alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 e per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15;

- c) per "materiale locale e arredi locali" quelli realizzati mediante l'utilizzo di materiale storicamente reperibili in Valle d'Aosta quali il legno, la pietra locale, il cuoio, il ferro battuto, i filati o altri materiali in cui sia storicamente documentato l'impiego nella produzione in Valle d'Aosta o comunque, riconducibili alla tradizione valdostana.

Gli esercizi devono essere ubicati o da ubicare negli edifici classificati a) e b) ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PRGC vigente, a prescindere dalla merceologia trattata, e devono essere in possesso di almeno tre delle seguenti caratteristiche:

- a) che l'attività sia aperta da almeno 20 anni con le stesse caratteristiche
- b) che l'attività abbia per oggetto la vendita e/o la somministrazione di prodotti tipici valdostani
- c) che l'insegna, di esclusivo carattere locale, costituisca un elemento di richiamo per i consumatori, anche fuori del territorio comunale
- d) che gli esercizi utilizzino nell'architettura, nelle insegne e negli arredi materiali storicamente reperibili in Valle d'Aosta o, comunque, riconducibili alla tradizione valdostana.

CATEGORIA 1B ESERCIZI DI RILEVANTE VALORE TIPOLOGICO: quelli nei quali si sia svolta la medesima attività merceologica da almeno cinquanta anni, decorrente dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturata alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, purché siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche merceologiche originarie; sono ininfluenti eventuali ampliamenti o modifiche dei locali o degli arredi, i quali possono anche essere di non particolare pregio;

CATEGORIA 2 ATTIVITÀ DA TUTELARE: in sede di prima applicazione, ovvero per il periodo massimo di 6 mesi dalla data di istituzione dell'albo, le attività artigianali (ad esclusione dell'attività di gelateria artigianale e di preparazione e vendita di pizza), vendita di prodotti alimentari tipici di qualità (d.o.c. - d.o.p - d.o.g.c.) e/o specializzati, erboristerie, librerie, oggetti di antiquariato, gallerie d'arte, fiorai. In tali esercizi è consentita l'estensione della gamma merceologica per l'intero settore di appartenenza (alimentare e/o non alimentare) purché l'attività tutelata sia esercitata su una superficie di vendita non inferiore all'80% della superficie di vendita dell'esercizio.

E' inibita la possibilità di iscrizione all'albo agli esercizi che pongano in vendita i prodotti di cui all'articolo 20 - comma 4 - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2004 nonché gli esercizi in affiliazione commerciale di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.

Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più classi o a più categorie fra quelle di cui al precedente comma 1, l'assegnazione viene effettuata con riguardo alle caratteristiche prevalenti su indicazione del richiedente.

Per gli esercizi iscritti che ottengano anche il "contrassegno di qualità" da parte della Regione, a sensi della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15, viene inserita espressa annotazione.

ARTICOLO 7 DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso, specificando la classe e la categoria dell'Albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli esercizi ubicati in immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'amministrazione medesima.

Nella domanda deve essere precisato se l'esercizio ha ottenuto il riconoscimento di "contrassegno di qualità" ai sensi della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15.

Alla domanda, a seconda della categoria di appartenenza, devono essere allegati:

1. ESERCIZI DI RILEVANTE VALORE STORICO-CULTURALE - CATEGORIA 1A

- a) idonea documentazione attestante l'ubicazione in un edificio classificato a) (di pregio e di rilevante interesse, secondo gli elementi evidenziati nelle apposite schede allegate al PRGC, che distinguono tra edifici "monumento" ed edificio "documento") e b) (organici del tessuto storico della città) ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PRGC vigente;
- b) idonea documentazione attestante il possesso di almeno tre delle caratteristiche individuate al precedente articolo 6 e specificatamente:
 - che l'attività sia aperta da almeno 20 anni con le stesse caratteristiche
 - che abbia per oggetto la vendita e/o la somministrazione di prodotti tipici valdostani
 - che l'insegna, di esclusivo carattere locale, costituisca un elemento di richiamo per i consumatori, anche fuori del territorio comunale
 - che gli esercizi utilizzino nell'architettura, nelle insegne e negli arredi materiale storicamente reperibili in Valle d'Aosta o, comunque, riconducibili alla tradizione valdostana.

c) una scheda documentaria in cui siano indicati:

- la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;
- la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente significativa;
- la decorrenza dell'attuale gestione;
- la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;
- la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
- la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività, mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi;
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:100;
- ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.).

2. ESERCIZI DI RILEVANTE VALORE TIPOLOGICO - CATEGORIA 1B

a) una relazione illustrativa, in cui sia descritta la caratteristica tipologica dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo (storia dell'attività, descrizione degli eventuali passaggi di proprietà) che attesti la continuità dell'esercizio per almeno cinquanta anni secondo le indicazioni del precedente articolo 6;

b) una scheda documentaria in cui siano indicati:

- la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta documentando che sono state mantenute nel tempo le caratteristiche merceologiche originarie;
- la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività;
- la decorrenza dell'attuale gestione;
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive.

3. ATTIVITÀ DA TUTELARE - CATEGORIA 2

- a) una relazione illustrativa, in cui sia descritta la caratteristica merceologica dell'esercizio rientrante in almeno una delle attività tutelate.

Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'Albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 12.

Preliminarmente alla sottoposizione alla Commissione di cui al successivo articolo 8 le domande saranno istruite dalla struttura comunale competente, che provvederà anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante, ad acquisire informazioni integrative e ad effettuare sopralluoghi.

L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di una scheda informativa con i dati dell'esercizio, da presentare alla Commissione di cui al successivo articolo 8.

L'ammissione all'Albo è formalizzata con atto del Dirigente della struttura competente, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 8.

Contro le relative decisioni, chiunque abbia interesse può presentare domanda di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione, con istanza motivata al Dirigente Attività Produttive, che sentirà nuovamente nei 30 giorni successivi la commissione comunale la quale esprimerà un parere motivato e vincolante da recepire con un provvedimento dirigenziale di accoglimento o diniego dello stesso.

Avverso lo stesso sono esperibili le procedure ordinarie di impugnazione.

ARTICOLO 8 COMMISSIONE DEGLI ESERCIZI STORICI TRADIZIONALI

Per gli adempimenti previsti dal presente atto, è costituita la Commissione degli esercizi storici tradizionali, che è nominata dal Sindaco. La commissione è rinnovata ogni cinque anni, e, comunque, in occasione del rinnovo del mandato elettorale del Sindaco. La commissione continuerà ad avere efficacia fino alla nomina della nuova commissione che dovrà comunque avvenire entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Sindaco.

Di essa fanno parte:

- a) l'Assessore con delega alle attività produttive, con il compito di presidente;
- b) il Dirigente del Settore comunale Attività Produttive, o suo delegato;
- c) il Dirigente del Settore Polizia Municipale, o suo delegato;
- d) il Dirigente del Settore Urbanistica, o suo delegato;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni per la difesa dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale. Tali rappresentanti sono designati dalle relative

organizzazioni, le quali dovranno esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta formale di designazione. Qualora dovessero pervenire più di due nominativi da parte delle organizzazioni, si procederà per sorteggio a scegliere i relativi commissari; qualora non pervenissero le anzidette designazioni, il Sindaco potrà scegliere i membri fra i rappresentanti delle organizzazioni per la difesa dei consumatori di cui sopra.

Alle sedute partecipa senza diritto di voto un dipendente comunale del settore Attività Produttive, con il compito di redigere il relativo verbale.

La commissione sarà integrata da un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale per ogni singola classe in cui è suddiviso l'albo, ovvero del commercio, degli artigiani e del settore ricettivo, e parteciperanno, con diritto di voto, solo per le problematiche connesse alla propria classe di appartenenza. Tali rappresentanti sono designati dalle relative associazioni di categoria, le quali dovranno esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta formale di designazione. Qualora dovessero pervenire più nominativi per ogni classe da parte delle diverse organizzazioni di categoria, si procederà per sorteggio a scegliere il relativo commissario, che è unico per ogni classe; qualora non pervenissero le anzidette designazioni, il Sindaco potrà scegliere i membri fra i titolari di imprese della classe di riferimento. Insieme ai componenti effettivi, sono nominati anche i supplenti.

I membri che non partecipano alle sedute dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

Possono essere di volta in volta invitati dal presidente a partecipare alle riunioni, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti, e senza diritto di voto, esperti e studiosi della materia, altri dirigenti e funzionari dell'amministrazione comunale o rappresentanti di enti esterni.

Sono compiti della Commissione:

- a) esprimere parere vincolante sulle domande di iscrizione all'Albo e sull'inserimento dell'esercizio nelle classi e categorie individuate;
- b) esprimere parere sull'eventuale marchio distintivo delle imprese iscritte all'Albo;
- c) proporre all'amministrazione comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione degli esercizi storici;
- d) esaminare le comunicazioni o eventuali fatti giunti a conoscenza dei membri della commissione o dell'ufficio competente, inerenti alle modificazioni dell'esercizio o alla sua gestione, che possano comportare il cambio di categoria o la cancellazione dall'albo;
- e) individuare e proporre all'amministrazione comunale, previa verifica degli specifici requisiti, gli esercizi da segnalare alla Regione per l'inserimento nell'elenco di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15;

- f) esprimere parere in ordine alla eventuale modifica della disciplina dell'Albo anche in relazione alle problematiche emerse.

La partecipazione alla Commissione è gratuita e non comporta corresponsione di gettone di presenza.

La commissione è di norma convocata entro il mese di marzo e il mese di ottobre di ogni anno e provvederà ad esaminare le domande la cui istruttoria sia terminata al momento della convocazione.

La commissione opera validamente con la presenza di almeno 4 componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza, a votazione palese e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 9 GESTIONE DELL'ALBO

L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.

La tenuta dell'Albo è di competenza della Direzione competente in materia di attività produttive, che svolgerà tutti i compiti amministrativi generali che esulano dalle competenze delle singole Direzioni e Servizi del Comune di Aosta e che curerà inoltre la diffusione e la pubblicità di ogni atto inerente la gestione stessa.

ARTICOLO 10 LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione è disposta nei seguenti casi:

- a) per volontà del soggetto iscritto all'Albo;
- b) per uso scorretto del marchio;
- c) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo articolo 12;
- d) per perdita del contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15, nel caso in cui l'esercizio non presenti ulteriori requisiti che consentono l'iscrizione all'Albo;
- e) per parere motivato espresso dalla commissione comunale;
- f) per cessazione dell'attività.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione agli interessati ai sensi della Legge regionale 18/1999.

L'istruttoria di cancellazione d'ufficio è svolta direttamente dalla struttura comunale incaricata della gestione dell'Albo, è disposta con atto dirigenziale, previo parere della commissione di cui al precedente punto 8 e decorre dalla data del verificarsi dell'evento che ha dato origine al procedimento di cancellazione.

Le imprese che cessano la loro attività sono tenute a darne tempestiva comunicazione al suddetto ufficio per l'avvio della pratica di cancellazione dell'attività dall'Albo.

A conclusione del procedimento di cancellazione, l'ufficio incaricato ne dà comunicazione agli altri organi/uffici interni/esterni all'amministrazione eventualmente coinvolti.

Contro la cancellazione dall'albo sono esperibili le procedure ordinarie di impugnazione.

ARTICOLO 11 SUBINGRESSO NEI LOCALI ISCRITTI ALL'ALBO

In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio iscritto all'Albo il subentrante può mantenere l'adesione all'Albo, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiara di accettare le condizioni previste dal presente atto e a condizione che:

- a) permangano i requisiti previsti
- b) non abbia modificato l'offerta merceologica
- c) siano apportate eventualmente solo modifiche non sostanziali all'immobile ovvero l'eventuale ristrutturazione non necessiti di rilascio di nuova concessione edilizia.

Il subentrante si impegna altresì a provvedere all'integrazione della documentazione agli atti nel caso in cui abbia subito modifiche.

ARTICOLO 12 CONDIZIONI E VINCOLI

L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione a proseguire l'attività nella stessa sede e con le stesse peculiarità di carattere storico culturale e tipico tradizionale che hanno consentito l'iscrizione.

Gli esercizi di cui alla categoria 1A non possono modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro. Nel caso in cui si intende effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e/o sulle modalità di gestione il titolare deve darne preventivamente comunicazione alla struttura competente alla tenuta dell'albo; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica, nonché della preventiva richiesta di autorizzazione alla realizzazione di modifiche strutturali prevista dall'ufficio competente

alla tenuta dell'elenco degli edifici storici tutelati in base alle norme tecniche attuative del vigente P.R.G.C.

Gli esercizi di cui alle categorie 1B e 2 possono estendere la gamma merceologica per l'intero settore di appartenenza (alimentare e/o non alimentare) purché l'attività tutelata sia esercitata su una superficie di vendita non inferiore all'80% della superficie di vendita originaria dell'esercizio, cioè quella della prima autorizzazione.

ARTICOLO 13 CONTROLLI

La Direzione competente in materia di attività produttive, anche avvalendosi di soggetti terzi, può provvedere all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, volti a verificare la permanenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del marchio di qualità e ciò anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute.

Per tali controlli, si avvarrà del personale della Polizia Municipale o anche di altri Enti.

ARTICOLO 14 MARCHIO

Il Comune può procedere, anche attraverso l'indizione di un apposito concorso di idee, alla creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo degli "esercizi storici tradizionali", iscritti all'Albo quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate.

Ogni impresa iscritta all'Albo può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 8, comporterà la cancellazione dall'Albo.

ARTICOLO 15 MONITORAGGIO

L'Amministrazione Comunale attiverà un monitoraggio sull'attuazione del presente atto, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine della Città, secondo le finalità del presente atto.